

**Dichiarazione di Conformità**  
(ai sensi del regolamento UE 10/2011 Allegato IV)

Alla spett. Ditta: **G.A.C. Gruppo Alimentare Campano Srl**  
Via G. Atzori, 173  
84014 Nocera Inferiore (SA)

Con la presente si dichiara che i materiali forniti e prodotti con materiale laminato duplice, nonché le sostanze utilizzate nella loro fabbricazione in riferimento ai lotti di produzione 20/01367, 20/01368, 20/01369

**Sono conformi**

Alle seguenti legislazioni Nazionali ed Europee:

- Decreto Ministeriale 21/03/1973 e successivi aggiornamenti e modifiche.
- Decreto del Presidente della Repubblica del 23/08/82 n. 777 e successivi aggiornamenti.
- Regolamento UE 10/2011 e successivi aggiornamenti e modifiche.
- Regolamento (CE) 1935/2004.
- Regolamento (CE) 2023/2006.
- Regolamento (CE) 282/2008.
- Regolamento (CE) 450/2009.
- Regolamento (CE) 2017/752.
- Regolamento (CE) 1895/2005.
- Direttiva (CE) 94/62.

Il materiale sopracitato è fabbricato con i seguenti componenti:

- Polipropilene coestruso
- Adesivo poliuretano
- Polipropilene coestruso (a contatto con l'alimento).

I manufatti prodotti e forniti sono destinati alla conservazione di prodotti alimentari ed in particolare pasta secca conservata alla temperatura ambiente, per 8-12 mesi.

I laminati caratterizzati da medesima composizione sono stati sottoposti ad analisi di migrazione globale nelle seguenti condizioni di prova:

Simulanti: E

Tempo e temperatura di contatto del laminato con simulanti: 10 giorni a 40°C

Inoltre, medesimi laminati sono stati altresì analizzati in termini di migrazione globale nelle medesime

condizioni di contatto anche con simulati B, D1 e D2 per verificarne l'idoneità al contatto alimentare con tutte le categorie di alimenti.

Ai fini della verifica della conformità, il rapporto tra superficie/volume utilizzato è pari a 6 dm<sup>2</sup> per kg di prodotto alimentare.

Nella formulazione del materiale a contatto con l'alimento sono utilizzati i seguenti monomeri e sostanze/additivi soggette a restrizione in accordo al REG 10/2011 e successivi aggiornamenti e modifiche:

FCM N°	N° CAS	Denominazione	SML (mg/kg)	SML(T) [mg/Kg] (numero gruppo di restrizione)	Restrizioni e/o specifiche
141	77-99-6	1,1,1-trimetilolpropano	6		
263	111-46-6	Dietilenglicole		(2)	
291	121-91-5	Acido isoftalico		(27)	
333	144-62-7	Acido Ossalico	6		
167	91-08-7	2,6-diisocianato di toluene		(17)	1 mg/kg nel prodotto finito espresso come gruppo isocianato
354	26747-90-0	2,4-diisocianato di toluene		(17)	1 mg/kg nel prodotto finito espresso come gruppo isocianato
377	919-30-2	3-amminopropiltrirossilano	0,05		Il contenuto residuo estraibile di 3 amminopropiltrirossilano deve essere inferiore a 3 mg/kg di filler nel caso di utilizzo per il trattamento di superficie reattiva dei filler inorganici. LMS = 0,05 mg/kg nel caso di utilizzo per il trattamento della superficie dei materiali e degli oggetti.
<p><b>Note:</b> (2) Sussiste il rischio di superamento dell'LMS o dell'OML nei simulanti delle sostanze grasse.            (17) Esiste solo un metodo per la determinazione del contenuto residuo della sostanza nel polimero.            (27) LMS(T) di gruppo: 5mg/Kg espresso come acido isoftalico (Specifica relativa alla restrizione di gruppo)</p>					

(\*) Legenda: LMS = Limite di migrazione specifica;

LMS(T) = Limite di migrazione specifica espressa come quantità totale del gruppo o di una sostanza (s) indicata.

Il materiale rispetta i limiti di migrazione globale nelle condizioni di prova di cui sopra e le restrizioni specifiche nelle condizioni di prova previste dall'allegato V del Reg 10/2011 e successivi aggiornamenti e modifiche.

L'utilizzatore del materiale destinato al contatto con gli alimenti ha la responsabilità di comunicare alla società scrivente eventuali restrizioni in ragione delle caratteristiche compositive (presenza di additivi e aromi) del prodotto alimentare da confezionare.

Il materiale a contatto con l'alimento che costituisce il manufatto oggetto di tale dichiarazione di conformità, è conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 13 paragrafi 2, 3 e 4 o all'articolo 14, paragrafi 2 e 3 del REG 10/2011.

Questa dichiarazione ha validità a partire dalla data sotto riportata e sarà sostituita quando interverranno cambiamenti nella produzione del materiale (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo modifiche del processo, della materia prima, degli additivi impiegati nella fabbricazione), in grado di mutare alcuni requisiti essenziali ai fini della conformità o quando i riferimenti legislativi.

Data 30/04/2020

Quality Control Supervisor  
Eng. Valentina Senatore

